



Comune di Brescia

OGGETTO: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna per un periodo di 30 giorni.

LA SINDACA

Premesso che:

- il Quartiere del "Carmine", in virtù di una plurima presenza di pubblici esercizi offre una ricca e variegata proposta di intrattenimento serale che richiama, in particolare nel fine settimana, numerose persone, determinando il verificarsi della così detta "Movida";
- tale fenomeno richiede un costante presidio al fine di evitare che si determinino condizioni di disturbo alla quiete pubblica con conseguente lesione del diritto al riposo da parte dei residenti del quartiere;

Considerato che, nonostante una costante presenza dell'Amministrazione Comunale sia con la Polizia Locale, per le verifiche di competenza, sia attraverso l'attivazione di un servizio di steward dedicati alla prevenzione di situazioni di disturbo, sono stati segnalati episodi che richiedono ulteriore revisione delle regole concernenti l'attività di somministrazione;

Dato atto che:

- in data 27/12/2022 al n. di P.G. 401379 veniva adottata ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione di misure urgenti volte a tutelare la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica, il decoro urbano e la quiete privata e pubblica nel quartiere del "Carmine" con obbligo di chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, ivi ubicate, nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 01.30 alle ore 06.00 a.m., a far data dal 07/01/2023 e per un periodo di 60 giorni;
- in data 29/06/2023 rubricata al P.G. n. 211510 si emanava ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna con divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 06.00, a far data dal 01/07/2023 e per un periodo di 60 giorni;

Vista la nota del Comandante del corpo di Polizia Locale P.G. n. 280149 del 07/09/2023 con la quale si chiede la reiterazione del provvedimento che vieti la vendita e la somministrazione anche per asporto di bevande alcoliche, superalcolici e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 01,00 all'esterno e dalle ore 02,00 all'interno dei Pubblici Esercizi.



Comune di Brescia

A sostegno della richiesta detta nota evidenza:

- che nell'ambito della zona del Centro Storico delimitata dalle vie Calatafimi, Brigata Meccanizzata Brescia, Silvio Pellico, San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone), C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata), C.so Garibaldi, vi è una notevole presenza di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per numerose persone dando vita al fenomeno che in gergo comune viene conosciuto come "movida";
- che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone staziona all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più alcoliche e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte);
- che la situazione ha fatto riscontrare elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di tutela della quiete e del riposo dei residenti e del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata, di tutela dell'ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, evidenziati dagli esposti dei cittadini (sia scritti sia mediante sollecitazioni telefoniche alla Centrale Operativa della Polizia Locale e dalle Forze di Polizia Statali);
- che tenuto conto del riscontro positivo dell'ordinanza sindacale in vigore dal 01/07/2023 al 31/08/2023 e in considerazione della necessità di affrontare le criticità con misure ad ampio spettro sia di controllo del territorio che di regolamentazione delle attività economiche, anche per la concomitanza dei rilevanti eventi della Capitale Italiana della cultura nell'ultima parte dell'anno corrente che comportano una straordinaria affluenza di persone nel centro cittadino, si ritiene necessaria l'adozione di un provvedimento in relazione ai fenomeni in argomento al fine di maggiormente preservare il diritto ad un giusto riposo da parte dei residenti del quartiere "Carmine";
- che si ritiene, pertanto, necessaria l'introduzione in una fascia oraria notturna del divieto di asporto di bevande alcoliche, facendo così diminuire la possibilità degli avventori di sostare sulla pubblica via;

Considerato che:

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche nonché di alimenti, può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, rendendo difficoltosa la circolazione nel quartiere del "Carmine";
- il rischio del verificarsi di aggregazioni notturne che provocano il disturbo della quiete pubblica in prossimità degli esercizi commerciali e delle attività artigianali di produzione e vendita di alimenti e prodotti di gastronomia aumenta nel suddetto quartiere in particolare nelle nottate del fine settimana;
- si ravvisa un nesso di causalità tra il formarsi di aggregazioni di persone in orari notturni nelle zone adiacenti ai pubblici esercizi e alle attività commerciali ed artigianali del quartiere in argomento ed il rumore derivante dallo stazionamento, dai comportamenti delle persone e dagli schiamazzi eccessivi nel cuore della notte, che può tradursi in una lesione del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti;
- è compito, anche degli Enti Locali, garantire una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e le attività economiche, assicurando il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità



Comune di Brescia

e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate dall' afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna;

Dato atto che in data 07/09/2023 al P.G. n. 281211 è stato comunicato avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. N. 241/1990 diretto all'emanazione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna per un periodo di 30 giorni a far data dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo;

Preso atto che nel termine di 5 (cinque) giorni fissato dall'avviso di cui al capoverso che precede non sono pervenute memorie e/o osservazioni da formularsi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990;

Ritenuto, quindi, necessario procedere con l'adozione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna mediante l'imposizione ai pubblici esercizi e alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro (comprese le vie che lo costituiscono) delimitato dalle seguenti:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;
- via Silvio Pellico;
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi;

del divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 06.00, se la consumazione avviene all'esterno del pubblico esercizio, compreso lo spazio riservato ai plateatici, e dalle ore 02:00 alle 06:00 se la consumazione avviene all'interno del pubblico esercizio a far data dall'adozione del presente atto e per un periodo di 30 (trenta) giorni;

Visti:

- l'art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 9 comma 1 della L. n. 447/1995;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art 39 del Regolamento di Polizia Urbana;



Comune di Brescia

ORDINA

Ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di cui all'allegato elenco che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro (comprese le vie che lo costituiscono) delimitato dalle seguenti:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;
- via Silvio Pellico;
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi;

Il divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:

- dalle ore 01:00 alle ore 06:00, se la consumazione avviene all'esterno dei pubblici esercizi, compreso lo spazio riservato ai plateatici;
- dalle ore 02:00 alle ore 06:00, per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi.

Il divieto di cui sopra vige dalla data di adozione del presente provvedimento e per un periodo di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis e 7-bis.1 T.U.E.L.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:

All'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50, comma 7-bis.1, del D.lgs. 267/2000 consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, avvertendo che qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, può essere disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INFORMA

- Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sede staccata di Brescia entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;



Comune di Brescia

DISPONE

- La notifica ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di cui all'allegato elenco;
- La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP e Attività Commerciali, alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia.

La Sindaca
Laura Castelletti

Brescia, data di firma digitale.



Comune di Brescia

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sig.ra Sindaca di Brescia.

Proponente: Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali, Via Marconi 12, Brescia — tel. 030 2977866. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali — Arch. Maurizio Roggero.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).